

(N. 1256)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1955

Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello.

ONOREVOLI SENATORI. — Per le esigenze del servizio dipendenti dall'istituzione del sistema della bilinguità nella provincia di Bolzano (decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 825), con la legge 12 luglio 1949, n. 452, fu stabilito che i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori addetti a uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, promossi alla categoria superiore, potevano essere per quattro anni trattenuti nella stessa sede e nelle precedenti funzioni. Dopo la scadenza del quadriennio, con la legge 27 dicembre 1953, n. 943, fu consentito di trattenere ulteriormente i magistrati di appello che a quella data esercitavano le funzioni di magistrato di tribunale, nella stessa sede e nelle stesse funzioni, fino al 30 giugno 1955.

Negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono attualmente trattenuti, nelle funzioni di giudice e di pretore, solo tre magistrati di appello (due in tribunale e uno in pretura), i quali dopo il 30 giugno 1955 dovrebbero essere trasferiti ad altri uffici con le funzioni proprie dei magistrati di appello, mentre non sarebbe agevole sostituirli con altrettanti magistrati di tribunale che conoscano la lingua tedesca. Pertanto la proroga della disposizione della legge 27 dicembre 1953 sembra oportuna, poichè potrebbe evitare serie difficoltà nel funzionamento degli uffici.

Il disegno di legge non importa alcun onere finanziario.

## DISEGNO DI LEGGE

—

*Articolo unico.*

I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'articolo 1 della legge 18 luglio 1949, n. 452, e alla legge 27 dicembre 1953, n. 943, possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, fino al 30 giugno 1957, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.